



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 152

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20130000014

### ADUNANZA DEL 24/09/2014


**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2014.

#### Consiglieri presenti alla votazione

ARCANGIOLI ALESSANDRO	1
BARDELLI ROBERTO	2
BARONE ROBERTO	3
BERTOLI ELISA	4
BIANCHI LUCIO	5
BRACCIALI MATTEO	6
CANESCHI ALESSANDRO	7
CANTALONI GIANNI	8
CEOROMILA AURELIA	9
CHIERICONI GIANFRANCESCO	-
FARSETTI DANIELE	10
FRANCINI FRANCESCO	11
GHEZZI SIMONETTA	12
GHINELLI ALESSANDRO	-
LANZI ANDREA	13
LUCHERINI LUIGI	14
MATTESINI ALESSIO	-

MAZZI FRANCO	15
MODEO ANDREA	16
MORI GIANNI	-
NOFRI PILADE	17
PAGLIAZZI GIANNI	18
PELOSO RENATO	19
PERUZZI ROSSELLA	20
PIERVENANZI FABRIZIO	21
RALLI LUCIANO	22
ROSSI RODOLFO	23
RUZZI ROBERTO	24
SCARTONI CINZIA	25
SCATIZZI LUIGI	26
STELLA LUCA	27
TULLI MARCO	-

Presidente	MODEO ANDREA
Segretario	DOTT. MARCELLO RALLI
Scrutatori	MODEO ANDREA
	CANTALONI GIANNI
	FARSETTI DANIELE



### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**PRECISATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**


componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) in sostituzione di tutti i prelevati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

**RIMARCATO** che soggetto passivo della componente TARI dell'imposta unica comunale è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**CONSIDERATO** che la nuova tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ;

**RICHIAMATO** il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il successivo comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**ATTESO** che con propria deliberazione n. 125/2014 la Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna ha definito, in relazione alla legge regionale di quella Regione, che l'approvazione del PEF sia funzione propria dell'Autorità operante sul livello regionale anche per le fattispecie di costi amministrativi dell'accertamento e della riscossione sostenuti dai Comuni e che non sia ipotizzabile, neppure in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo da parte del Consiglio Comunale;

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa specifici coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**PRESO ATTO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;


**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti  $K_d$ , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 assunta in data 15.05.2014 si è provveduto all'affidamento fino al 31.12.2014 della gestione della componente rifiuti della IUC alla società Sei Toscana srl, soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Arezzo;

**PRESO ATTO ANCORA** che con propria deliberazione n. 17 del 30.6.2014 l'assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, previa definizione del corrispettivo provvisorio del servizio di ambito da riconoscere al gestore Sei Toscana srl per i Comuni della Provincia di Arezzo (deliberazione n. 16 del 30.6.2014), ha fissato le linee guida per la definizione dei Piani Economici Finanziari di cui all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 ed ha dato mandato al Direttore Generale di approvare con proprio atto le risultanti di completamento di quanto predisposto



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

dall'Autorità con la medesima deliberazione da parte degli uffici competenti da parte di ciascuna amministrazione comunale limitatamente alle componenti dei costi attestati dai Comuni come costi propri afferenti al PEF di cui alla L. 147/2013;

**VISTA** la successiva nota del 19.8.2014 del Direttore Servizi Finanziari del Comune di Arezzo con la quale sono stati comunicati all'Autorità le componenti di costo propri da inserire nel PEF costituite dal servizio di gestione della della TARI (come da contratto di affidamento alla società Sei Toscana srl) per un importo di € 610.267,30 e dal fondo svalutazione crediti per un importo di € 1.100.000;

**VISTA** la nota del Direttore Ufficio Tributi del Comune di Arezzo con la quale, ad integrazione della comunicazione sopra citata, si informava che l'importo stimato per l'anno 2014 del contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'art. 33 bis del DL n. 248/2007 di competenza del Comune risultava pari ad € 70.000, e si chiedeva conseguentemente all'Autorità di rettificare conseguentemente il PEF 2014;

**PRESO ATTO** che con propria deliberazione n. 456 del 18.9.2014 la Giunta Comunale ha stabilito di portare a detrazione la somma di € 736.023 dell'indennità di disagio ambientale "IDA" dall'importo totale del PEF, atteso che la stessa verrà utilizzata per azioni di miglioramento ambientale in particolar modo finalizzate alla riduzione dei rifiuti attraverso l'implementazione del servizio di raccolta porta a porta in ulteriori zone del territorio comunale, la gestione dei centri di raccolta, la razionalizzazione del servizio nel centro storico;

**VISTA** infine la comunicazione via PEC del Direttore Generale dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud del 19.9.2014 (prot. 109981) con la quale si informa di aver definitivamente approvato il Piano Economico Finanziario di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR n. 158/1999 per il territorio del Comune di Arezzo ammontante complessivamente ad € **17.835.345** cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicato nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € **18.673.606**;

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;

**VISTI** i seguenti documenti trasmessi via PEC in data 22.9.2014 dalla società Sei Toscana srl:

- Proposta tariffaria per l'anno 2014;
- Calcolo della tariffa di riferimento per l'anno 2014 ex DPR n.158/1999;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2014;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2014;

**DATO ATTO** che la tariffa concretamente proposta dalla società Sei Toscana srl si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. C.C. n. 152 del 24/09/2014



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

158/1999, nonché dal nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), contenente anche le disposizioni applicative riferite alla componente TARI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 assunta in data 15.5.2014;

**PRESO ATTO** che, ai sensi degli articoli 15, 17, 18 e 19 parte seconda del Regolamento da ultimo citato, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari richiamate;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*.

**CONSIDERATO** che la deliberazione che approva le tariffe della componente TARI della IUC, dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta del gestore riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2014 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

**RAMMENTATO** che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che la Provincia di Arezzo, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 505 del 19.11.2013 ha confermato per l'anno 2014 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23.09.2014 esprimendo parere **contrario**;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

**DATO ATTO** del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

---

***Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:***

*Votazione sulla proposta:*


Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	27	
Voti favorevoli	20	
Voti contrari	7	(Bardelli, Barone, Bianchi, Farsetti, Francini, Lucherini, Stella)
Consiglieri astenuti	0	

*Esito: approvata a maggioranza.*

*Votazione sulla immediata eseguibilità:*

Consiglieri presenti	27	
Consiglieri votanti	27	
Voti favorevoli	20	
Voti contrari	7	(Bardelli, Barone, Bianchi, Farsetti, Francini, Lucherini, Stella)
Consiglieri astenuti	0	

*Esito: approvata a maggioranza.*



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

### DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'articolo 7 parte seconda del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale, sulla base del piano finanziario, la seguente articolazione della tassa sui rifiuti (TARI):

- **per le utenze domestiche**

<b>NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
<b>1</b> componente del nucleo familiare	1,72	42,73
<b>2</b> componenti del nucleo familiare	1,88	85,45
<b>3</b> componenti del nucleo familiare	2,04	106,82
<b>4</b> componenti del nucleo familiare	2,20	138,86
<b>5</b> componenti del nucleo familiare	2,34	170,91
<b>6 o più</b> componenti del nucleo familiare	2,46	197,61



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- per le utenze non domestiche:

N°	Categoria di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi	1,33	0,44
2	Cinematografi e teatri	1,00	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,13	0,53
4	Impianti sportivi	1,77	0,82
4 bis	Distributori carburanti	1,61	0,81
4 ter	Campeggi	1,61	0,75
5	Stabilimenti balneari		
6	Esposizioni, autosaloni	1,22	0,56
7	Alberghi con ristoranti	2,73	1,53
8	Alberghi senza ristoranti	2,60	1,21
8 bis	Agriturismo, case appartamenti, vacanze	1,85	0,94
9	Case di cura e di riposo	2,40	1,40
10	Ospedali	2,40	1,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,21	1,27
12	Banche ed istituti di credito	1,88	0,87
13	Negozi di abbigliamento, calzature	2,66	0,93
13 bis	Libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,66	1,16



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,14	1,43
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,88	0,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,47	1,61
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,44	1,10
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,16	0,75
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,75	0,88
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,94	0,50
20 bis	Attività industriali orafe con capannone di produzione	1,74	0,55
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,92	0,55
21 bis	Attività artigianali di prestazione di servizi	1,85	0,50
21 ter	Attività artigianali orafe di produzione	1,74	0,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,09	8,69
22 bis	Rosticcerie	7,09	4,29
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,44	2,71
24	Bar, caffè, pasticceria	5,34	5,34
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,10	2,38
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,10	1,76



## CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio	9,23	4,63
28	Ipermercati di generi misti	4,32	2,01
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,59	6,47
30	Discoteche, night club	3,99	0,79

- **per la tariffa giornaliera di smaltimento** di cui al comma 662 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 e dell'art. 14 parte seconda del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% in via ordinaria, ed al 100% in occasione di manifestazioni ed eventi, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico di igiene urbana fornito
- **per la riduzione di cui all'art. 15 comma 2 lettera b) (conferimento di rifiuti ai centri di raccolta)** della parte seconda del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, si stabiliscono i seguenti parametri:
  - 500 a 3.000 punti : riduzione della tariffa nella misura del 5%
  - da 3001 punti fino a 6.000 punti : riduzione della tariffa nella misura del 10%
  - da 6.001 punti fino a 9.000 punti: riduzione della tariffa nella misura del 20%
  - oltre 9.000 punti: riduzione della tariffa nella misura del 30%

3) di dare atto che sull'importo della componente TARI dell'imposta unica comunale si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%

4) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

FG/

Il Segretario  
DOTT. MARCELLO RALLI



Il Presidente  
MODEO ANDREA